

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE tre articolate questioni pregiudiziali: le prime due, incentrate sulla compatibilità della normativa nazionale relativa alle locazioni brevi con il diritto dell'Unione e, in particolare, con il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE; la terza, relativa al ruolo rivestito dal giudice nazionale nella formulazione del quesito da sottoporre alla Corte di giustizia.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777 – Pres. Giovagnoli, Est. Lamberti

Libera prestazione dei servizi – Regola tecnica dei servizi e regola relativa ai servizi della società dell'informazione – Misure di carattere tributario – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Libera prestazione di servizi – Servizi di intermediazione immobiliare telematica – Obblighi informativi e fiscali – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Unione europea – Questione pregiudiziale – Obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza – Formulazione del quesito.

Devono essere sottoposte alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

I) dica la Corte di giustizia quale sia l'esegesi delle espressioni <<regola tecnica>> dei servizi della società dell'informazione e <<regola relativa ai servizi>> della società dell'informazione, di cui alla direttiva 2015/1535/UE, e, in particolare, dica la Corte se tali espressioni debbano interpretarsi come comprensive anche di misure di carattere tributario non direttamente volte a regolamentare lo specifico servizio della società dell'informazione, ma comunque tali da conformarne il concreto esercizio all'interno dello Stato membro, in particolare gravando tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare - ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online - di obblighi ancillari e strumentali all'efficace riscossione delle imposte dovute dai locatori, quali: a) la raccolta e la successiva comunicazione alle Autorità fiscali dello Stato membro dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a seguito dell'attività dell'intermediario; b) la ritenuta della quota-parte dovuta al Fisco delle somme versate dai conduttori ai locatori ed il conseguente versamento all'Erario di tali somme (1);

II) dica la Corte di Giustizia: a) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia - ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online - obblighi di raccolta dei dati inerenti ai contratti di locazione breve conclusi loro tramite e successiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, per le finalità relative alla

riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio; b) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari immobiliari attivi in Italia - ivi inclusi, dunque, gli operatori non stabiliti che prestino i propri servizi online - che intervengano nella fase del pagamento dei contratti di locazione breve stipulati loro tramite, l'obbligo di operare, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio, una ritenuta su tali pagamenti con successivo versamento all'Erario; c) in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano comunque essere limitati in maniera conforme al diritto unionale da misure nazionali quali quelle descritte supra, sub a) e b), in considerazione dell'inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio; d) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE, nonché, ove ritenuti applicabili nella materia di specie, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, possano essere limitati in maniera conforme al diritto unionale da una misura nazionale che imponga, a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell'intermediario non stabilito, alle misure nazionali descritte supra, sub b), stante l'inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio (2);

III) dica la Corte di Giustizia se l'art. 267, paragrafo terzo, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto unionale (originario o derivato) sollevata da una delle parti e corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice mantenga comunque la facoltà di procedere all'autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto unionale, le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il tenore lessicale della rimessione, purché nei limiti della materia oggetto del contendere, ovvero sia tenuto a recepire il quesito come formulato dalla parte istante (3).

(1-3) I. – Il Consiglio di Stato, con la puntuale ordinanza in esame, ha sottoposto nuovamente alla Corte di giustizia UE, con i primi due quesiti, la questione della compatibilità della normativa nazionale in tema di locazioni brevi con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE e, con la terza, il ruolo del giudice nazionale nella formulazione del quesito alla Corte di giustizia UE e, quindi, se possa articolarlo autonomamente o sia tenuto a recepire quello formulato dalle parti.

II. – Il collegio, dopo aver nitidamente ricostruito la vicenda processuale e fattuale sottesa - con puntuali riferimenti alla sentenza di primo grado resa dal T.a.r. Lazio, sez. II-ter, 18

febbraio 2019, n. 2207 - e indicato la normativa nazionale applicabile, ha osservato quanto segue:

- a) il ricorso è stato proposto da due società che gestiscono, nell'ambito del continente europeo, un portale telematico che mette in contatto persone che ricercano immobili con persone che dispongono di unità immobiliari da locare per brevi periodi e alcuni aspetti connessi alla gestione dei pagamenti;
- b) in base all'art. 4, rubricato "*Regime fiscale delle locazioni brevi*", d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 (in doppia parentesi le modifiche intervenute in sede di conversione), viene fornita la definizione di locazione breve fiscalmente rilevante;
- c) con la l. 28 giugno 2019, n. 58, sono state quindi apportate le seguenti modifiche alla descritta normativa:
 - c1) con l'art. 13-*quater*, comma 1, è stato aggiunto all'art. 4, comma 5-*bis* cit., il seguente periodo: "*In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3*";
 - c2) con l'art. 13-*quater*, comma 4, è stato previsto che "*Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza*";
 - c3) con l'art. 13-*quater*, comma 6, è stato precisato che "*I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione*";
 - c4) con l'art. 13-*quater*, comma 8, è stato aggiunto che "*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio*";

- d) con riferimento alla prima questione pregiudiziale rileva il significato da attribuire alle espressioni “regola tecnica” e “regola relativa ai servizi” di cui all’art. 1, comma 1, lett. f) ed e), della direttiva 2015/1535/UE, ai sensi della quale:
- d1) la prima è intesa come *“una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso ...”*;
 - d2) la seconda è intesa come *“un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) [ossia “qualsiasi servizio della società dell’informazione”] e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti”*;
 - d3) una regola si considera riguardante i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
 - d4) una regola non si considera riguardante i servizi della società dell’informazione se interessa tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
- e) nel caso di specie, in conformità con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza europea, non è in discussione la riconducibilità dell’attività prestata dalle società appellanti al *genus* dei servizi della società dell’informazione, come definito dalla medesima direttiva, la quale: si svolge a distanza; viene prestata per via elettronica; consegue alla richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- f) il collegio ritiene che le misure previste dal citato art. 4 d.l. n. 50 del 2017, non siano sussumibili nella nozione euro-unitaria di “regola tecnica” dei servizi della società dell’informazione:
- f1) secondo un’esegesi sia testuale che logico-sistematica, le misure nazionali in discorso attengono non ad un servizio della società dell’informazione come tale, ma al servizio di intermediazione immobiliare, sia svolto *on-line* od *off-line*, sia esso curato da soggetti residenti, stabiliti o privi di stabile organizzazione. *“Le misure in esame, in altre parole, mirano a disciplinare l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare tesa alla conclusione di contratti di locazione breve, indipendentemente dalle modalità con cui siffatta attività è in concreto svolta”*;
 - f2) l’art. 4 d.l. n. 50 del 2017 ha come fine primario il recupero a tassazione dei redditi da locazione breve mediante, tra l’altro, l’estensione a tali fattispecie

del regime fiscale sostitutivo – cedolare secca – fino ad allora previsto per le sole locazioni di durata superiore;

- f3) l'applicazione del regime sostitutivo, conseguente a una libera scelta del singolo contribuente, consente di sottoporre il reddito da locazione a un prelievo fiscale basato su un'aliquota fissa anziché all'aliquota fiscale prevista per lo specifico scaglione in cui si colloca il complessivo reddito del locatore;
- f4) ne discende che le misure nazionali non sono volte a disciplinare il servizio di intermediazione immobiliare effettuato *on-line* e dunque non configurano una regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;
- f5) si tratta di misure che non sono dirette a incidere esclusivamente sui servizi della società informazione, ma si rivolgono all'economia "fisica", essendo strumentali a garantire l'efficacia della riscossione delle imposte sul reddito da locazioni brevi, mediante l'imposizione di obblighi in capo agli intermediari immobiliari quale che ne sia la metodologia operativa e il rapporto con il territorio nazionale;
- f6) difetta, quindi, il requisito della specificità espressamente richiesto dal diritto unionale perché si possa configurare una regola tecnica;
- f7) la nozione di regola tecnica, d'altro canto, pertiene al settore dei servizi della società dell'informazione ed essendo una nozione settoriale non è strutturalmente suscettibile di interpretazione estensiva oltre i confini della materia;
- f8) non riscontrandosi, tuttavia, precedenti della Corte sulla specifica questione, si ritiene di sottoporre il quesito pregiudiziale di cui in massima;
- g) con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, le parti controvertono sulla idoneità dell'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del d.l. n. 50 del 2017, a determinare, in particolare, una restrizione del principio di libera prestazione di servizi e sulla sussistenza di ragioni che giustifichino, nell'ottica del diritto unionale, tale eventuale restrizione ove ritenuta esistente. Anche su tale aspetto, il collegio, in assenza di specifici precedenti idonei a ritenere definitivamente chiarita la questione, si ritiene tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia UE, formulando il quesito di cui in massima;
- h) secondo il collegio, l'imposizione di obblighi di raccolta e comunicazione di dati all'amministrazione finanziaria, nonché di effettuazione di ritenuta e conseguente versamento all'erario non viola il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE:
 - h1) non pare congruo il riferimento alle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, che non trovano applicazione rispettivamente per il "settore fiscale" ed il "settore

tributario". Tali espressioni devono essere riferite a tutte le norme interne, siano esse sostanziali o procedurali, comunque afferenti alla materia dell'accertamento e della riscossione delle imposte dovute dai soggetti coinvolti dal servizio prestato, dunque non solo dall'intermediario. Inoltre, nel caso di specie si tratta di imposizione diretta la cui disciplina è rimessa alla esclusiva competenza degli Stati membri, sia pure entro i principi generali espressi nei Trattati;

- h2) in termini generali, l'art. 56 TFUE osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna;
- h3) non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 56 TFUE, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, le misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per la prestazione e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna a uno Stato membro;
- h4) nel caso di specie si concretizza tale fattispecie: *"ogni intermediario immobiliare che intenda operare in Italia (stabilendosi o prestando i propri servizi da altro Stato membro, valendosi di strumenti telematici ovvero operando fisicamente sul territorio) è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa"*;
- h5) difetta qualsiasi alterazione del rapporto tra soggetti nazionali e soggetti operanti da un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, essendosi in presenza della regolamentazione generale, da parte dello Stato, dell'attività di intermediazione volta alla stipulazione di contratti di locazione breve di immobili ubicati nel territorio nazionale;
- h6) in ogni caso, una normativa nazionale indistintamente applicabile può risultare giustificata, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a esigenze imperative di interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento;
- h7) secondo la giurisprudenza europea: costituiscono motivi imperativi di interesse generale la necessità di garantire l'efficacia della riscossione delle imposte e dei controlli fiscali; la necessità e la proporzionalità delle disposizioni adottate da uno Stato membro non sono escluse solo perché

detto Stato ha scelto un regime di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro;

- h8) sempre secondo la Corte, una presunzione generale di evasione o frode fiscale non può bastare a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato, nella specie, tuttavia, i competenti organi hanno accertato la sussistenza di una notevole evasione nel settore delle locazioni brevi. *“Non si ha, dunque, una mera presunzione, ma oggettive evidenze fattuali rivenienti dai plurimi e reiterati controlli effettuati, nel corso degli anni, dal competente Corpo di Polizia tributaria della Repubblica, peraltro dotato di penetranti poteri istruttori”*;
- h9) la normativa nazionale in esame è idonea a conseguire il fine prefissato ed è proporzionata, giacché il fine avuto di mira non potrebbe essere efficacemente perseguito altrimenti, in quanto: il carattere del mercato italiano delle locazioni brevi è connotato da un tasso strutturalmente alto di evasione fiscale; il numero di rapporti contrattuali è elevatissimo, con la conseguenza che i controlli *ex post* non potrebbero avere la medesima efficacia propria della ritenuta *ex ante* volta per volta operata dallo stesso intermediario tramite cui il contratto è stato stipulato; l'importo delle somme dovute all'erario per ogni rapporto è solitamente assai contenuto, con conseguente estrema onerosità, amministrativa e finanziaria, di un sistema di controlli *ex post* su una base imponibile diffusa; la base imponibile è di difficile accertabilità, difettando in capo agli organi competenti una capacità di controllo del territorio così pervasiva da rilevare sistematicamente rapporti locativi di brevissima durata e di sottoporli nei termini di legge al prelievo fiscale;
- h10) occorre d'altro canto rilevare che secondo la normativa nazionale: ai sensi dell'art. 41 Cost., *“l'iniziativa economica privata ... non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale”* e, ai sensi dell'art. 2 Cost., anche l'imprenditore non stabilito è tenuto all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, fra i quali rientra l'apprestamento delle misure organizzative richieste dalla normativa in commento, che non paiono richiedere agli intermediari, soggetti oltretutto professionali, sforzi gestionali e finanziari insostenibili, specie per quanto concerne le grandi società appartenenti a gruppi multinazionali. Conclusioni difformi *“si porrebbero in tensione con le nervature valoriali fondamentali e costitutive dell'ordinamento costituzionale italiano e potrebbero portare a dubitare della compatibilità costituzionale della legge di ratifica dei Trattati, nella parte in cui ne consente l'ingresso in Italia”*;

- i) anche l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per gli operatori non stabiliti risponde a ragioni analoghe e, pertanto, non viola ingiustificatamente le libertà fondamentali del Trattato:
- i1) pur nella consapevolezza del diverso orientamento talvolta espresso dalla Corte di giustizia UE, si rileva che i casi affrontati dalla Corte si differenziano da quello dell'intermediazione immobiliare per la stipula di locazioni brevi ove si hanno tantissimi rapporti caratterizzati da cifre minime;
 - i2) esigenze di semplificazione amministrativa e di sicurezza e tempestività della riscossione dei tributi spingono a ritenere proporzionata l'imposizione della nomina di un rappresentante fiscale;
 - i3) tale meccanismo ha il solo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero;
 - i4) la presenza del territorio dello Stato di un referente fiscale semplifica notevolmente la procedura di accertamento e riscossione;
- j) con riferimento alla terza questione pregiudiziale, il collegio, premesso il dovere del giudice di ultima istanza di disporre la rimessione alla Corte di giustizia UE in presenza di una questione di interpretazione del diritto unionale sollevata da una delle parti, salve talune eccezioni, si chiede come debba in concreto modularsi siffatto dovere di rimessione, ove la parte interessata non si sia limitata alla generica istanza di devoluzione dell'affare alla Corte, ma abbia delineato l'esatta formulazione del quesito:
- j1) l'autonoma rimodulazione del quesito da parte del giudice potrebbe in tali casi condurre alla formulazione di un addebito di sostanziale omissione della rimessione con conseguente responsabilità dello Stato e, nell'ordinamento italiano, dello stesso giudice persona fisica;
 - j2) nel caso di specie, le parti appellanti hanno indicato il preciso e specifico quesito da sottoporre alla Corte, in forma non meramente collaborativa, ma impositiva (*"i ritiene che codesto Ecc.mo Collegio debba proporre nuova richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell'UE, ex art. 267 TFUE, formulando quesiti del seguente tenore: ..."*);
 - j3) occorre quindi che *"la Corte chiarisca gli esatti contorni del dovere di rimessione in capo al Giudice di ultima istanza, specificando se, in presenza della richiesta di rimessione di una delle parti corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice possa comunque procedere all'autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto unionale, le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il puntuale tenore lessicale della rimessione - purché evidentemente nei limiti della*

materia oggetto del contendere - ovvero sia tenuto alla pedissequa riproduzione del quesito formulato dalla parte interessata”;

- j4) il collegio, tuttavia, ritiene che il giudice di ultima istanza conservi intatto il potere di deliberare autonomamente la formulazione del quesito, nei limiti della materia oggetto del contendere.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- k) nell’ambito della medesima causa, la sezione aveva già effettuato un rinvio pregiudiziale con l’ordinanza 18 settembre 2019 n. 6219 (in *Foro amm.*, 2019, 1455, nonché oggetto della News US, n. 108 del 16 ottobre 2019, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), formulando la seguente questione pregiudiziale: “*a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE, l’art. 8 della direttiva 98/34/CE e l’art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario); b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, ostino ad una normativa nazionale che: introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti; introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta; introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale; introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno; c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte”*. La Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19, Airbnb Ireland UC (oggetto della News US, n. 102 del 17 novembre 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), aveva tuttavia ritenuto manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, in relazione all’art. 53, par. 2, del regolamento di procedura, con particolare riferimento alla necessità che il giudice

nazionale chiarisca, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale, e fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni di diritto dell'Unione di cui esso chiede l'interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia:

- k1) alla citata News US n. 108 del 16 ottobre 2019, si rinvia in particolare: ai §§ e) ed f) per la descrizione del quadro normativo interno sulle locazioni brevi; al § g), per la individuazione in ambito UE del perimetro della libertà di prestazione dei servizi per il settore della società dell'informazione e dei trasporti; al § h), per riferimenti dottrinali sulla libertà di prestazione dei servizi e i suoi limiti; al § i) per le direttive sui servizi nel mercato interno 2006/123/CE; al § j), sulla giurisprudenza europea in tema di libertà di prestazione e motivi imperativi di interesse generale, con particolare riferimento alla lotta all'evasione fiscale e alla necessità di assicurare la riscossione di un'imposta; ai §§ k) ed l), per la nomina del rappresentante fiscale; al § m), per alcune considerazioni sulle tematiche sollevate con l'ordinanza in rassegna;
- k2) alla citata News US, n. 102 del 17 novembre 2020, si rinvia: ai §§ k) ed l) per l'esame dell'art. 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE e dell'art. 267 Tfu; al § o), sul rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra Corte di giustizia UE e giudici nazionali; ai §§ p) e q), sui limiti all'obbligo di rinvio pregiudiziale; al § r), sul rapporto tra questione sollevate dalle parti e definizione dei quesiti ad opera del giudice; ai §§ s) ss., per ulteriori approfondimenti sul rinvio pregiudiziale;
- l) sulla nozione di servizio della società dell'informazione in relazione alla direttiva 2015/1535/UE, si vedano:
 - l1) Corte di giustizia UE, 3 dicembre 2020, C-62/19, *Star Taxi App s.r.l.*, secondo cui, tra l'altro: *“L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione, una normativa di un'autorità locale, che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un'applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell'informazione», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi”* (cfr. § 68); *“Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato*

membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un'applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva all'esercizio della loro attività, qualora le condizioni per ottenere tale autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono segnatamente requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare". In particolare, nel caso deciso dalla Corte si tratta di un'applicazione per *smartphone* che svolge il servizio di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana e tassisti autorizzati. Si osserva, ai §§ 62 ss., che la normativa rumena di riferimento non concerne specificamente i servizi della società dell'informazione ma li interessa solo in modo implicito o incidentale, riguardando indistintamente tutti i tipi di servizio di dispacciamento siano essi forniti telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, quale un'applicazione informatica;

- 12) Corte di giustizia UE, 19 dicembre 2019, C-390/18 (in *Dir. informazione e informatica*, 2020, 270, con nota di COLANGELO), secondo cui *"L'art. 2, lett. a), direttiva 2000/31/Ce del parlamento europeo e del consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), che fa rinvio all'art. 1, par. 1, lett. b), direttiva (Ue) 2015/1535 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31"*;
- 13) Corte di giustizia UE, 10 aprile 2018, C-320/16, *Uber France SAS* (in *Foro it.*, 2018, IV, 314), secondo cui *"L'art. 1, direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/Ce, e l'art. 2, par. 2, lett. d), direttiva 2006/123/Ce devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanziona penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda*

un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un'applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l'elemento principale è il servizio di trasporto; un servizio siffatto è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive sopra citate". La Corte, nell'escludere che un tale servizio di intermediazione debba essere ricondotto alla materia dei servizi nel settore dei trasporti e non in quella della società dell'informazione (con il venir meno dei connessi obblighi di notifica alla Commissione UE), ha in particolare affermato che *"il servizio di intermediazione fornito dalla società interessata era indissolubilmente legato all'offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo creata dalla stessa, tenuto conto, in primo luogo, del fatto che tale società forniva un'applicazione senza la quale detti conducenti non avrebbero avuto la possibilità di fornire servizi di trasporto e le persone intenzionate ad effettuare uno spostamento in area urbana non avrebbero avuto accesso ai servizi di questi conducenti, e, in secondo luogo, del fatto che la società di cui sopra esercitava un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione fornita dai conducenti, in particolare fissando il prezzo massimo della corsa, ricevendo tale prezzo dal cliente per poi rimetterne una parte al conducente non professionista del veicolo, ed esercitando un certo controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest'ultimi, suscettibile di portare, eventualmente, alla loro esclusione (v., in tal senso, sentenza 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, cit., punti 38 e 39)".* Di qui la conclusione, sulla base di tali elementi, che il servizio di intermediazione in discussione deve essere considerato *"come parte integrante di un servizio complessivo di cui l'elemento principale era un servizio di trasporto"*;

- 14) Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-255/16, secondo cui *"L'art. 1 direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nell'ipotesi di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, non costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8, par. 1, di tale direttiva; per contro, una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nel caso di pubblicità per giochi, lotterie o*

scommesse che non rientrano in una licenza, costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8, par. 1, direttiva suddetta, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di tale disposizione che essa persegue la finalità e l'obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare";

15) Corte di giustizia UE, 11 giugno 2015, C-98/14, secondo cui *"L'art. 1, punto 11, direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, quale modificata dalla direttiva 2006/96/Ce del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che: le disposizioni di una normativa nazionale che quintuplicano l'importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituiscono, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività non costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, e che le disposizioni di una normativa nazionale che vietano la gestione delle slot machine fuori dei casinò costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, i cui progetti devono costituire oggetto della comunicazione prevista dall'art. 8, par. 1, primo comma, citata direttiva";*

m) sulla libera prestazione dei servizi e i limiti giustificati da motivi imperativi di interesse generale, si vedano, tra le altre:

m1) Corte di giustizia UE, 22 novembre 2018, C-625/17 (in *Foro amm.*, 2018, 1880), secondo cui *"L'art. 56 Tfeue dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un'imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria";*

m2) Corte di giustizia UE, 28 febbraio 2018, C- 3/17 (in *Foro amm.*, 2018, 164), secondo cui *"L'art. 56 Tfeue deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d'azzardo nel quale alcuni tipi di questi giochi rientrano nel sistema del monopolio statale, mentre altri sono sottoposti al sistema delle concessioni e delle*

autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, qualora il giudice del rinvio accerti che la normativa restrittiva della libera prestazione dei servizi persegue effettivamente, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi fatti valere dallo stato membro interessato"; "L'art. 56 Tfe deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in virtù della quale la possibilità di ottenere un'autorizzazione per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line sia riservata esclusivamente agli operatori di giochi d'azzardo titolari di una concessione per l'esercizio di un casinò situato nel territorio nazionale, nella misura in cui detta norma non costituisce una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed esistono misure meno restrittive per realizzarli"; "L'art. 56 Tfe deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale istituisca un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori stabiliti in altri stati membri oppure qualora essa contenga disposizioni non discriminatorie, ma che vengono applicate in modo non trasparente oppure attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti stabiliti in altri stati membri"; "L'art. 56 Tfe e l'art. 4, par. 3, TUE, letti in combinato disposto con gli art. 47 e 48 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non preveda la verifica d'ufficio del carattere proporzionato delle misure restrittive della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 56 Tfe, e faccia gravare l'onere della prova sulle parti del procedimento"; "L'art. 56 Tfe, letto in combinato disposto con gli art. 47 e 48 carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che incombe ad uno stato membro che abbia introdotto una normativa restrittiva fornire gli elementi di prova intesi a dimostrare l'esistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal Tfe e il carattere proporzionato di tale ostacolo, di modo che, ove detti elementi non vengano forniti, il giudice nazionale deve poter trarre tutte le conseguenze derivanti da questa mancanza";

- m3) nel senso che la necessità di garantire l'efficacia della riscossione delle imposte, nonché quella di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, possono costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi si veda Corte di giustizia UE, 25 luglio 2018, C-553/16, secondo cui "L'art. 56 Tfe deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, nell'ambito della quale il versamento di redditi

effettuato da una società residente a favore di una società stabilita in un altro stato membro è, in linea di principio, assoggettato ad una ritenuta alla fonte, salvo diversa disposizione prevista nella convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra tali due stati membri, qualora la suddetta normativa imponga alla società residente che non riscuote e non versa tale ritenuta all'erario del primo stato membro, il pagamento di interessi di mora irripetibili per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine per il versamento dell'imposta sui redditi e la data in cui la società non residente comprovi che sono soddisfatti i requisiti per l'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, pur se, secondo tale convenzione, la società non residente non è tenuta a versare alcuna imposta nel primo stato membro o l'importo dell'imposta da versare è inferiore a quello generalmente dovuto in forza del diritto tributario di detto stato membro";

- m4) Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16 (in *Foro it.*, 2018, IV, 424, con nota di FORTUNATO; *Foro amm.*, 2017, 2360), secondo cui *"Gli art. 49 e 56 Tfeue, nonché il principio del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l'esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli";*
- m5) Corte di giustizia UE, 14 giugno 2017, C-685/15, secondo cui *"Gli art. 49 e 56 Tfeue, come interpretati segnatamente nella sentenza del 30 aprile 2014, «Pfleger e a.», letti alla luce dell'art. 47 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema processuale nazionale in base al quale, nell'ambito dei procedimenti amministrativi a carattere penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione di una normativa che restringe l'esercizio di una libertà fondamentale dell'Unione europea, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, è tenuto a istruire d'ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nel contesto della verifica dell'esistenza di illeciti amministrativi, purché tale sistema non abbia come conseguenza che detto giudice sia tenuto a sostituirsi alle autorità competenti dello stato membro interessato, alle quali incombe fornire gli elementi di prova necessari per consentire ad esso giudice di controllare se la restrizione in parola sia giustificata";*

- m6) Corte di giustizia UE, 11 giugno 2015, C-98/14, cit., secondo cui *“Una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale, senza prevedere un periodo transitorio, quintuplica l’importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituisce, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 Tfeue se e in quanto sia tale da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione del servizio di gestione delle slot machine nelle sale da gioco, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”*; *“Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi che possono derivare da normative nazionali, come quelle in questione nel procedimento principale, possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale solo se e in quanto il giudice nazionale, in esito a una valutazione globale delle circostanze che hanno accompagnato l’adozione e l’esecuzione di tali normative, concluda nel senso che: esse perseguono, anzitutto, effettivamente obiettivi relativi alla tutela dei consumatori contro la dipendenza dal gioco e alla lotta contro le attività criminali e fraudolente collegate al gioco; la mera circostanza che una restrizione delle attività di gioco d’azzardo vada accessoriamente a beneficio, tramite un incremento degli introiti fiscali, del bilancio dello stato membro interessato non osta a che si possa ritenere che tale restrizione persegua anzitutto effettivamente siffatti obiettivi; esse perseguono questi stessi obiettivi in modo coerente e sistematico, e esse soddisfano gli obblighi derivanti dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché dal diritto di proprietà”*;
- m7) Corte di giustizia UE, 30 aprile 2014, C-390/12 (in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 899), secondo cui *“L’art. 56 Tfeue deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, se essa non persegue realmente l’obiettivo della tutela dei giocatori d’azzardo o della lotta alla criminalità né risponde effettivamente alla preoccupazione di ridurre le occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso in maniera coerente e sistematica”*;
- m8) con riferimento alle regole indistintamente applicabili, si veda Corte di giustizia UE, 25 aprile 2013, C-212/11 (in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2013, 850, con nota di MARINO; *Dir. pen. e proc.*, 2015, 113), secondo cui *“L’art. 56 tfeue deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una siffatta normativa qualora quest’ultima sia giustificata da esigenze imperative di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito, non ecceda quanto necessario per conseguirlo e si applichi in modo non discriminatorio, ciò che spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto delle*

seguenti considerazioni: una siffatta normativa è atta a conseguire l'obiettivo della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo se permette allo stato membro in questione di sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i responsabili; l'obbligo imposto da tale normativa agli enti creditizi che esercitano le loro attività in regime di libera prestazione dei servizi può costituire una misura proporzionata al perseguimento di tale obiettivo in mancanza, all'epoca dei fatti all'origine del procedimento principale, di meccanismi efficaci idonei a garantire una cooperazione piena e completa tra le unità di informazione finanziaria”;

- m9) Corte di giustizia UE, 15 settembre 2011, C-347/09 (in *Giust. civ.*, 2011, I, 2233; *Giurisdiz. amm.*, 2011, III, 783; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 2650; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2011, 711; *Raccolta*, 2011, I, 8185), secondo cui: “L'art. 49 trattato Ce deve essere interpretato nel senso che: a) uno stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d'azzardo può legittimamente ritenere che soltanto l'istituzione di un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche, possa consentire di fronteggiare la criminalità connessa a tale settore e di perseguire gli obiettivi della prevenzione dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace; b) per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di giochi d'azzardo, la quale consenta al titolare di tale monopolio di condurre una politica espansionistica, deve fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello stato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllato; c) il fatto che uno stato abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare”; “Il diritto dell'Unione, e segnatamente l'art. 49 trattato Ce, osta alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un monopolio di gestione di giochi d'azzardo, quale il monopolio di gestione dei giochi di casinò commercializzati tramite Internet previsto da una normativa nazionale, nel caso in

cui tale normativa non sia conforme alle disposizioni del diritto stesso; tale articolo deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile ai servizi di giochi d'azzardo commercializzati tramite Internet, nel territorio di uno stato membro ospitante, da un operatore stabilito in altro stato membro, nonostante che tale operatore abbia creato nello stato ospitante una certa infrastruttura di supporto informatico - ad esempio un server - e si avvalga di servizi di assistenza informatica offerti da un prestatore stabilito nello stato ospitante, al fine di fornire i propri servizi a consumatori stabiliti anch'essi in tale stato'';

m10) Corte di giustizia CE, 21 ottobre 1999, C-67/98 (in *Foro it.*, 2000, IV, 218, con nota di POLI; *Giust. civ.*, 2000, I, 3; *Tributi*, 1999, 1600; *Temi romana*, 1999, 1149, con nota di SELVAGGI; *Raccolta*, 1999, I, 7289), secondo cui *“Le disposizioni del trattato Ce relative alla libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi”;*

n) con riferimento al rapporto tra libera prestazione dei servizi e competenze degli Stati membri in tema di imposizioni dirette si vedano:

n1) Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2020, C-725/18 (in *Foro amm.*, 2020, 3), secondo cui *“L'art. 56 Tfeue e l'art. 36 accordo sullo spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno stato membro che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest'ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata”;*

n2) con specifico riferimento alla ritenuta fiscale, Corte di giustizia UE, 26 febbraio 2019, C-115, 118, 119, 299/16 (in *Rass. trib.*, 2019, 619, con nota di FIDELANGELI; *Riv. dir. fin.*, 2019, II, 127, con nota di BIZIOLI), secondo cui *“La nozione di «beneficiario degli interessi», di cui all'art. 1, par. 1 e 4, dir. 2003/49 del consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di stati membri diversi, deve essere interpretata uniformemente nel territorio dell'Unione, facendo riferimento*

alla realtà economica; più specificamente, tale nozione riguarda non un beneficiario individuato formalmente, bensì l'entità che beneficia economicamente degli interessi percepiti e abbia, pertanto, la facoltà di disporre liberamente la destinazione; in ogni caso, non rientrano nella nozione di beneficiario effettivo le società interposte e si deve fornire un'interpretazione della nozione volta a evitare le doppie imposizioni nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale”;

- n3) Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2012, C-498/10, secondo cui: *“Nei limiti in cui la restrizione alla libera prestazione di servizi derivante dalla normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, risulti dall'obbligo di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta e non eccede quanto necessario per la realizzazione di tale obiettivo, anche tenuto conto delle possibilità di reciproca assistenza, in materia di riscossione delle imposte, offerte dalla dir. 76/308/Cee del consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla dir. 2001/44/Ce del consiglio, del 15 giugno 2001; la successiva rinuncia alla ritenuta alla fonte di cui trattasi nel procedimento principale non incide sulla valutazione della sua idoneità a realizzare l'obiettivo perseguito, né della sua proporzionalità, che devono essere valutate unicamente alla luce dell'obiettivo da realizzare”;* *“Al fine di valutare se l'obbligo del destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'art. 56 tfue, non è rilevante sapere se il prestatore di servizi non residente possa detrarre l'imposta trattenuta nei Paesi Bassi dall'imposta di cui è debitore nello stato membro in cui è stabilito”;* *“L'art. 56 tfue deve essere interpretato nel senso che l'obbligo imposto, in forza della normativa di uno stato membro, al destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti in un altro stato membro, mentre un siffatto obbligo non sussiste per quanto riguarda i compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti nello stato membro in questione, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità”;*
- n4) Corte di giustizia CE, 9 novembre 2006, C. 433/04 (in *Raccolta*, 2006, I, 10653), secondo cui *“Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli art. 49 Ce*

e 50 Ce uno stato membro che obblighi i committenti e gli imprenditori che si avvalgono di controparti contrattuali straniere non registrate presso le autorità del detto stato membro a trattenere il quindici per cento dell'importo dovuto per i lavori effettuati e che imponga agli stessi committenti e imprenditori una responsabilità solidale per i debiti tributari di tali controparti; infatti, l'obbligo di trattenuta e la responsabilità solidale, sebbene si applichino indistintamente in caso di scelta di un prestatore non registrato, indipendentemente dal fatto che sia stabilito nello stato membro di cui trattasi o in un altro stato membro, costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi, giacché sono idonei a dissuadere i prestatori non registrati e non stabiliti nel detto stato membro dall'accedere al mercato di tale stato membro al fine di fornirvi servizi o a dissuadere i committenti e gli imprenditori dal ricorrere ai servizi di detti prestatori; la necessità di combattere la frode fiscale non può bastare a giustificare l'applicazione dell'obbligo di trattenuta e della responsabilità solidale, in via generale e preventiva, a tutti i prestatori di servizi non stabiliti e non registrati nello stato membro in parola, quando una parte di loro non è in via di principio debitrice delle imposte, delle ritenute e dei tributi di cui tali misure intendono garantire la riscossione e quando esistono mezzi meno restrittivi per garantire la riscossione delle imposte, delle ritenute e dei tributi di cui prestatori del genere possono essere debitori in talune ipotesi";

- n5) con riferimento alla nomina di una rappresentante fiscale: Corte di giustizia UE, 11 dicembre 2014, C-678/11, secondo cui *"Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56 Tfeue uno stato membro che adotti una normativa nazionale in forza della quale i fondi pensione stabiliti in altri stati membri e che offrono piani pensionistici professionali in tale stato membro nonché le compagnie di assicurazioni che operano in esso in regime di libera prestazione dei servizi sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente nel medesimo stato membro; l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in tale stato membro, infatti, costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 56 Tfeue e può comportare costi supplementari per i fondi pensione stabiliti in altri stati membri e che offrono piani pensionistici professionali in detto stato membro nonché per le compagnie di assicurazioni operanti in esso in regime di libera prestazione dei servizi; di conseguenza, tale obbligo rende la prestazione di servizi da parte di tali entità a persone residenti in tale stato membro più difficile e meno attraente rispetto alla prestazione di servizi analoghi alle medesime persone da parte di entità stabilite in detto stato membro, non soggette a tale obbligo; inoltre, il fatto che detto rappresentante debba risiedere in tale stato membro ostacola la libera prestazione dei servizi per le persone e le imprese stabilite in altri stati membri e che desiderino offrire servizi di rappresentanza fiscale a entità o a persone fisiche operanti nel*

medesimo stato membro; certamente, gli obblighi di informazione nonché di ritenuta e di pagamento in acconto delle somme dovute al pubblico erario che i rappresentanti fiscali previsti da tale normativa devono adempiere per i fondi pensione e le compagnie di assicurazioni stabiliti in altri stati membri costituiscono uno strumento idoneo a garantire l'efficacia della riscossione dell'imposta dovuta sui redditi corrisposti dai piani pensionistici professionali; tuttavia, una normativa nazionale che conceda, ai fondi pensione stabiliti in altri stati membri e che offrono piani pensionistici professionali in tale stato membro nonché alle compagnie di assicurazioni che operano in esso in regime di libera prestazione dei servizi, la scelta di nominare un rappresentante fiscale o di svolgere essi stessi detti compiti, secondo la soluzione che essi ritengano essere la più vantaggiosa dal punto di vista economico, sarebbe meno lesiva della libera prestazione dei servizi rispetto all'obbligo generale di designazione di un siffatto rappresentante imposto dalla normativa nazionale in esame"; Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2009, C-1/08 (in Fisco 1, 2009, 1561; Riv. giur. trib., 2009, 289, con nota di SANTI; Rass. trib., 2009, 896, con nota di ARGENTINO; Bollettino trib., 2009, 1321; Corriere trib., 2009, 1216, con nota di CENTORE; Raccolta, 2009, I, 1255; Riv. dir. trib., 2010, IV, 3, con nota di VITALE), secondo cui "Ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso accordato al soggetto passivo dall'art. 2 della tredicesima direttiva non rileva la natura imponibile delle prestazioni pubblicitarie giusta il disposto dell'art. 9 della sesta direttiva; parimenti nessuna rilevanza compete, in merito alla natura imponibile della prestazione, alla nomina di un rappresentante fiscale"; Corte di giustizia CE, 5 luglio 2007, C-522/04 (in Raccolta, 2007, I, 5701), secondo cui "Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli art. 18 Ce, 39 Ce, 43 Ce e 49 Ce, degli art. 28, 31 e 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), nonché dell'art. 4 dir. 92/96, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le dir. 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita) dopo la riformulazione art. 5 n. 1 dir. 2002/83, relativa all'assicurazione sulla vita, uno stato membro che: assoggetta la deducibilità di contributi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un'assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura alla condizione che tali contributi siano versati ad un'impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in tale stato membro; assoggetta la riduzione d'imposta per risparmio a lungo termine concessa per i contribuenti personali di assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura o di pensione integrativa versati mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, o mediante trattenuta dell'impresa sulla retribuzione del dirigente d'impresa non vincolato da un contratto di lavoro, alla condizione che

tali contributi siano versati ad un'impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in tale stato membro; prevede che quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all'estero si presume che il versamento o l'attribuzione si verifichi il giorno precedente il detto trasferimento, e assimila ad un'attribuzione ogni trasferimento, cosicché ogni assicuratore è obbligato ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in tale stato membro e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale dell'interessato in tale stato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse da tale stato concedano all'altro stato contraente il diritto di assoggettare ad imposta tali redditi; assoggetta ad imposta trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica o dell'ente assicurativo presso cui essi sono stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un'altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede al di fuori di tale stato membro, mentre un tale trasferimento non costituisce un'operazione imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un'altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede in tale stato; esige dagli assicuratori stranieri che non possiedono in tale stato membro alcuna sede operativa che questi, prima di offrire i loro servizi nel detto stato, nominino un rappresentante responsabile ivi residente, il quale si impegni personalmente e per iscritto, nei confronti di tale stato, a versare l'imposta annuale sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti riguardo a contratti relativi a rischi situati nel detto stato; atteso che le disposizioni del trattato e dell'accordo See relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone ostano alla detta normativa, non è necessario esaminare separatamente tale normativa alla luce dell'art. 56 Ce relativo alla libera circolazione dei capitali”;

- o) sul tema si veda Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 settembre 2020, C-724, 727/18, che ha dichiarato, con riferimento alla normativa francese che: “1) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica alla normativa di uno Stato membro relativa ad attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, sia a titolo professionale che a titolo non professionale. 2) L'articolo 4 della direttiva

2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione preventiva l'esercizio di talune attività di locazione di locali destinati ad abitazione rientra nella nozione di «regime di autorizzazione», ai sensi del punto 6 di tale articolo. 3) L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, per motivi diretti a garantire un'offerta sufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente accessibili, assoggetta talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, ad un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all'obiettivo perseguito, dato che quest'ultimo non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. 4) L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce un regime che subordina ad un'autorizzazione preventiva l'esercizio di talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione, che è fondata su criteri relativi al fatto di concedere in locazione il locale di cui trattasi «in maniera reiterata, per brevi periodi, ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio» e che conferisce alle autorità locali il potere di precisare, nell'ambito stabilito da tale normativa, le condizioni di rilascio delle autorizzazioni previste da detto regime alla luce di obiettivi di varietà sociale e in funzione delle caratteristiche dei mercati locali delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi, combinandole, se necessario, con un obbligo di compensazione sotto forma di trasformazione accessoria e concomitante di locali aventi un altro uso in abitazioni, purché tali condizioni di rilascio siano conformi ai requisiti stabiliti da tale disposizione e detto obbligo possa essere assolto in condizioni trasparenti e accessibili”;

- p) nel senso che l'interpretazione della legge nazionale compete al giudice nazionale e non alla Corte di giustizia UE, si vedano, tra le altre: Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, cit.; Corte di giustizia UE, 14 giugno 2017, C-685/15, cit.; Corte di giustizia UE, 30 aprile 2014, C-390/12, cit.;
- q) sul terzo quesito, nel senso della spettanza in via esclusiva al giudice *a quo* della formulazione del rinvio pregiudiziale, si vedano:
- q1) Corte di giustizia UE, 18 luglio 2013, C-136/12, *Consiglio naz. geologi* (in *Foro it.*, 2014, IV, 154, con nota di R. de HIPPOLYITIS; *Corriere giur.*, 2014, 463, con nota di CONTI; *Rass. forense*, 2013, 920, con nota di CHIARELLI; *Giurisdiz. amm.*, 2013, III, 691; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*,

2013, 811, con nota di GALETTA; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 1776), secondo cui *“L’art. 267, 3° comma, Tfue deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale; non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza”*. La questione era stata rimessa alla Corte di giustizia da Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1244 (in *Foro it.*, 2012, III, 350);

q2) Corte giustizia UE, 21 luglio 2011, C-104/10, *Kelly*, in *Giurisdiz. amm.*, 2011, III, 723, secondo cui *“il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità di detto rinvio compiuta dal giudice nazionale. In tal senso, se spetta al giudice nazionale valutare se l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione risulti necessaria per consentirgli di pronunciarsi sulla lite dinanzi ad esso pendente, alla luce del meccanismo procedurale previsto dall’art. 267 TFUE, spetta al giudice medesimo decidere in quali termini dette questioni debbano essere formulate. Se è pur vero che detto giudice è libero di invitare le parti della lite dinanzi ad esso pendente a suggerire formulazioni che possano essere utilizzate nella redazione dei quesiti pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che è solamente al giudice medesimo che spetta decidere, in ultima analisi, tanto sulla forma quanto sul contenuto dei quesiti stessi”*;

r) sui limiti all’obbligo di rinvio si vedano:

r1) News US, n. 111 dell’8 ottobre 2020, a Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, che ha rimesso alla Corte di giustizia UE, sotto diversi profili compreso quello inerente alla proporzionalità della disciplina, alcune questioni inerenti alla perimetrazione dei poteri dell’AGCOM in tema di telefonia fissa e mobile, esercitati mediante previsione di misure a carico degli operatori di telefonia relative al periodo di fatturazione e alla conoscibilità, a beneficio dell’utente, del credito residuo della SIM mobile, quest’ultima attraverso anche modalità diverse dall’accesso con *smartphone* e linea internet. L’ordinanza pone, in via preliminare, la questione dei limiti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e, segnatamente, la sussistenza o meno di siffatto obbligo per l’ipotesi in cui il giudice nazionale, per un verso, non nutra dubbi circa la conformità della disciplina interna con quella eurounitaria e, per altro verso, si ponga il problema della *“prova”* – requisito richiesto dalla Corte per escludere l’obbligo di rinvio ex art. 277 TFUE – che *“l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte*

- di giustizia ove investiti di identica questione*". Alla citata News US si rinvia, in particolare: al § z), sull'obbligo di rinvio pregiudiziale, deroghe e requisiti di contenuto dell'ordinanza del giudice nazionale; al § aa), sul rapporto tra rinvio pregiudiziale e questioni in rito (che talora esonerano dall'obbligo del rinvio) che riguardano il processo principale e sulle correlate ipotesi di esclusione dell'obbligo di rinvio; al § bb), sugli elementi identificativi delle questioni interpretative; su ulteriori aspetti relativi al rinvio ai §§ dd) ad oo);
- r2) da ultimo per una ipotesi di rifiuto di rinvio pregiudiziale si veda Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 750, che ha respinto la richiesta formulata dalle parti sulla base dei seguenti argomenti: genericità della domanda sia perché non è contestata l'applicazione delle norme europee, sia perché la Corte di giustizia UE ne avrebbe già chiarito la portata applicativa; irrilevanza della questione; mancanza dell'interesse transfrontaliero certo. In particolare nella sentenza si precisa che *"la Corte di giustizia UE, in plurime pronunce (da ultimo, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19, Airbnb Ireland UC), ha chiarito quali siano i limiti dell'ammissibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE da parte del giudice nazionale e - nell'ambito della precisazione per cui il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione a questi necessari per la soluzione della controversia che essi sono chiamati a dirimere - ha escluso di poter pronunciare in presenza di questioni puramente ipotetiche o non obiettivamente necessarie al giudice nazionale, o comunque senza un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa (principi elaborati sin dalle sentenze "Foglia" 11 marzo 1980, C-104/79, e 16 dicembre 1981, C-244/80). Nel caso in esame, la questione sottoposta all'esame del giudice nazionale riguarda l'applicazione della originaria clausola contrattuale dell'art. 7.3. e dei successivi atti transattivi sottoscritti tra le parti (se essi abbiano o meno modificato l'originario criterio di revisione dei prezzi), per cui non viene in rilievo l'applicazione di principi euro unitari bensì, esclusivamente l'applicazione di norme interne alle pattuizioni tra le parti del rapporto"*;
- s) sul tema dei contro limiti alla penetrazione del diritto UE ed internazionale, illustrato nell'ordinanza in rassegna per rafforzare la tesi della piena conformità della disciplina nazionale ai principi costituzionali fondamentali, si veda, tra le altre e in particolare:
- s1) Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115 (in *Foro it.*, 2018, I, 2219, con nota di ROMBOLI; *Giust. pen.*, 2018, I, 161, con nota di DELLI PRISCOLI; *Fisco*, 2018, 2463; *Dir. pen. e proc.*, 2018, 1281, con note di LUCIANI,

PULITANÒ; *Bollettino trib.*, 2018, 842, con note di MANES, AZZONI; *Riv. giur. trib.*, 2018, 649, con nota di CORSO; *Corriere trib.*, 2018, 2606, con nota di DI SIENA; *Guida al dir.*, 2018, fasc. 26, 16, con nota di MINNELLA; *Cass. pen.*, 2018, 2776, con nota di GAMBARDELLA; *Giur. costit.*, 2018, 1296, con note di GIUNTA, CELOTTO, CALVANO; *Riv. dir. internaz.*, 2018, 997; *Rass. avv. Stato*, 2018, fasc. 4, 20, con nota di GRAGNOLI; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2019, 115, con nota di RUBINO; *Indice pen.*, 2018, 651, con nota di MAZZACUVA), secondo cui: “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 l. 2 agosto 2008 n. 130, nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 Tfu come interpretato dalla sentenza della grande sezione della corte di giustizia 8 settembre 2015, causa C-105/14, «Taricco», comporta l’omessa applicazione degli art. 160, 3° comma, e 161, 2° comma, c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (iva), in riferimento agli art. 3, 11, 24, 25, 2° comma, 27, 3° comma, e 101, 2° comma, cost.”;

- s2) Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238 (in *Foro it.*, 2015, I, 1152, con note di PALMIERI E SANDULLI, in *Giur. it.*, 2015, 339 (m), con nota di GIRARDI, in *Dir. uomo*, 2014, 445, con note di BERNARDINI, CAPONI, DE SENA, DI BERNARDINI, VENTRELLA, ZOPPO, in *Int’l Lis*, 2015, 12 (m), con note di CANNIAZZARO, CIAMPI, in *Giornale dir. amm.*, 2015, 367 (m), con nota di BATTINI, in *Giur. costit.*, 2014, 3853, con nota di CONFORTI, PINELLI, BRANCA, CAPONI, RIMOLI, in *Riv. dir. internaz.*, 2015, 237, in *Cass. pen.*, 2015, 1048 (m), con nota di RIVELLO, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, 799, con nota di PERSANO, in *Riv. polizia*, 2015, 719, con nota di PINTO, in *Cass. pen.*, 2016, 4253 (m), con nota di FRANCESCHELLI, in *Giusto processo civ.*, 2016, 719 (m), con nota di PERLINGIERI, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2016, 162), secondo cui, tra l’altro: “È incostituzionale l’art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, che, nel disciplinare l’obbligo dello stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la corte internazionale di giustizia abbia escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro stato alla giurisdizione civile, impone al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individua un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della corte internazionale di giustizia”; “È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli stati dalla giurisdizione civile degli altri stati, in riferimento agli art. 2 e 24 cost.”; “È incostituzionale l’art. 1 l. 17 agosto

1957 n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della carta delle Nazioni Unite ed esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona"; "L'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, contenente l'espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich tedesco è incostituzionale"; "L'art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848, nella parte in cui, dando esecuzione alla carta delle Nazioni Unite, prescrive che «ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte», imponendo espressamente all'ordinamento interno di adeguarsi alla pronuncia della cig anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di quello stato che consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali quali i crimini di guerra e contro l'umanità, è incostituzionale".